

C.R. 7241/21

REP 1257/21



**TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MASSA**  
**Sezione Fallimentare**

Il Tribunale di Massa riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:

- |                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| - Dott. Paolo Puzone        | Presidente   |
| - Dott. Alessandro Pellegri | Giudice rel. |
| - Dott.ssa Elisa Pinna      | Giudice      |

ha pronunciato il seguente

**DECRETO DI OMOLOGAZIONE**

**(ART. 180 L.F.)**

nel procedimento per concordato preventivo rubricato al n. 9/2019 R.C.P.

e nel giudizio di omologazione n. 1505/2021 R.G.A.C.C.

\*\*\*\*\*

Letto ed esaminato il ricorso formulato a norma degli artt. 160 e 161 commi 1-4 L.F. (c.d. ricorso "pieno"), depositato in data 07/01/2020 da [REDACTED] [REDACTED] corrente in Villafranca in Lunigiana (MS);

visto il decreto, depositato in data 18/08/2020, con cui il Tribunale ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo;

costituito il contraddittorio sulla domanda di omologazione all'udienza tenuta, a norma dell'art. 180 L.F., in data 26.10.2021;

ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 9 e 161 L.F.;

a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza tenuta in data 26.10.2021;

La proposta ed il piano in sintesi

Il debitore ha proposto un concordato liquidatorio puro basato sulla *cessio bonorum*: la proposta di concordato preventivo formulata dalla società prevede il reperimento delle somme necessarie al pagamento dell'onere concordatario mediante la cessione dell'intero patrimonio di proprietà della Società debitrice.

Il piano intende supportare una proposta di concordato che prevede il soddisfacimento integrale delle spese di giustizia, dei professionisti ex artt. 160 e 161 L.F., delle spese relative ai servizi strumentali all'accesso alla procedura, di tutti gli altri creditori di rango prededuttivo e dei prelatizi.

La proposta prevede, altresì, il pagamento di tutti i creditori chirografari con una somma in percentuale compresa tra il 91,05% (definito dalla ricorrente "best case") ed il 66,46% ("worst case"), percentuale quest'ultima che la società debitrice si è impegnata ad assicurare quale soglia rilevante per l'eventuale risoluzione per inadempimento ex art. 186 l.f.. A questo proposito, si osserva che, in ragione delle grandezze stimate dell'attivo e del passivo da parte dei Commissari Giudiziali, dall'esecuzione del piano concordatario dovrebbe derivare - per i creditori chirografari - una soddisfazione complessivamente pari al 46,66% che, per quanto sia un importo inferiore a quello garantito nella proposta, è comunque largamente superiore alla percentuale minima prevista quale soglia di ammissibilità dall'art. 160 c. 4 L.F. (20% al chirografo).

Per i creditori chirografari non sono state previste suddivisioni in classi dei creditori.

Per quanto concerne i tempi di adempimento, la debitrice specifica che la scansione temporale sarà inevitabilmente condizionata dalle tempistiche necessarie per l'esaurimento delle operazioni di liquidazione dell'attivo concordatario, ipotizzabili come segue:

- a. Pagamento integrale delle spese di giustizia, entro 15 giorni dal Decreto di Omologa.
- b. Pagamento integrale dei crediti prededucibili entro 15 giorni dal Decreto di Omologa o, a seconda del caso, a naturale scadenza.



- c. Pagamento integrale di tutti i crediti privilegiati generali e speciali di sensi dell'art. 2758 n. 2 c.c. nonché dei relativi interessi entro 12 mesi dal Decreto di Omologazione.
- d. Pagamento dei creditori chirografari, senza classamento, in una percentuale assicurata del 66,46% dei rispettivi crediti entro e non oltre 36 mesi dal Decreto di Omologazione, una volta che saranno stati pagati i crediti privilegiati.

L'attivo concordatario oggetto di quantificazione può essere distinto nelle seguenti categorie:

- b) *Beni immobili;*
- c) *Rimanenze di magazzino e beni strumentali;*
- d) *Crediti verso clienti;*
- e) *Acconto IRAP;*
- f) *Disponibilità liquide;*
- g) *Altre attività.*

Il patrimonio immobiliare è composto da quattordici unità e relativi terreni pertinenziali e il perito incaricato dal Tribunale, nella propria relazione di consulenza tecnica, al fine di facilitare un'eventuale vendita in ambito concorsuale, ha ritenuto di accorpere le diverse unità immobiliari in lotti omogenei, attribuendo un Valore di Immediato Realizzo per singolo lotto.

Il passivo patrimoniale, oggetto di dettagliata descrizione nella relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società di cui agli allegati 1 e 3 della proposta presentata ed ammonta a circa 1.521.319,40.

La liquidazione dei beni e delle attività avverrà con le modalità stabilite dagli artt. 163bis L.F., 182 c. 5 L.F e 107 L.F. per mezzo di un liquidatore, per la cui individuazione il ricorrente ha già indicato un nominativo, in possesso dei requisiti fissati dall'art. 28 L.F..

Tuttavia, questo Collegio aderisce all'orientamento giurisprudenziale secondo cui: *"Nei casi in cui la proposta concordataria per cessione dei beni implichi una attività liquidatoria, spetta sempre al tribunale, alla stregua del carattere imperativo delle prescrizioni contenute nell'art. 182 legge fallimentare, il potere di stabilire le modalità della liquidazione ed altresì il potere di nominare il liquidatore"* (Tribunale Milano, 28 Ottobre 2011).

Pertanto, nella presente fattispecie, il Collegio, in considerazione del consolidato rapporto fiduciario in essere, preferisce nominare liquidatore il commercialista specificato in dispositivo.



Dal punto di vista procedurale si rileva ed osserva quanto segue: **Report n. 1257/2021 del 15/12/2021**

- In data 13.05.2021 si è svolta l'adunanza dei creditori;
- I Commissari hanno comunicato in data 04.06.2021 che le espressioni di voto favorevole, manifestate nella suddetta adunanza e nel termine di legge dei venti giorni successivi, hanno rappresentato il 61,59% dei crediti ammessi al voto;
- Pertanto, la percentuale dei voti favorevoli al piano e alla proposta concordataria ha superato quella minima prevista per l'approvazione del concordato da parte dei creditori ammessi al voto;
- Non sono pervenute manifestazioni di voto sfavorevoli e nessuno ha proposto opposizione all'omologazione;
- Nel parere motivato, ex art. 180 L.F., datato 14.10.2021, i Commissari Giudiziali hanno espresso parere favorevole all'omologazione della proposta di concordato, sostenendo che *"la proposta appare giuridicamente fattibile, non essendo state riscontrate difformità rispetto alle norme di legge"*.

In conclusione, all'esito degli approfondimenti svolti, il concordato può complessivamente essere omologato.

Trattandosi di concordato liquidatorio o con cessione di beni, trova applicazione l'art. 182 comma primo L.F. a mente del quale *"il Tribunale nomina nel decreto di omologazione uno o più liquidatori e un comitato di tre o cinque creditori per assistere alla liquidazione e determina le altre modalità della liquidazione"* secondo quanto specificato nel seguente dispositivo.

**P.Q.M.**

Il Tribunale ordinario di Massa, Sezione civile, in funzione di Tribunale Fallimentare, nella composizione collegiale specificata in epigrafe:

- omologa il concordato preventivo n. **9/2019** cui si riferisce il ricorso depositato in data 07 ottobre 2019 da [REDACTED],  
[REDACTED], corrente in Villafranca in Lunigiana (MS);
- conferma quali Commissari Giudiziali il Dr. Avv. Paolo Martini e l'Avv. Matteo Nerbi e quale giudice delegato il dr. Alessandro Pellegrini;
- nomina quale Liquidatore Giudiziale il **Dr. Marco MOLENDI**;
- nomina quali componenti del comitato dei creditori, che dovranno nominare il presidente del comitato ai sensi e con le modalità dell'art. 40 L.F.: Banca Popolare; Stiga Spa; Franzini Annibale Spa;



- dispone le seguenti modalità di liquidazione e di esecuzione del concordato. **Report n. 1257/2021 del 15/12/2021**

**liquidatore giudiziale**, sotto il controllo ed approvazione del commissario giudiziale, provvederà entro sessanta giorni dall'omologazione, previa presentazione dei titoli da parte dei creditori se mancanti, ad aggiornare l'elenco dei creditori; il liquidatore dovrà redigere rapporti periodici ai sensi dell'articolo 33 L.F., quinto comma, primo, secondo e terzo periodo, provvedendo con periodicità semestrale dalla nomina e comunicando a mezzo di posta elettronica certificata altra copia del rapporto al commissario giudiziale, che a sua volta lo comunica ai creditori a norma dell'articolo 171 L.F., secondo comma; le vendite di aziende e rami di aziende, beni immobili e altri beni iscritti in pubblici registri, nonché le cessioni di attività e passività dell'azienda e di beni o rapporti giuridici individuali in blocco devono essere autorizzate dal comitato dei creditori; alle vendite, alle cessioni e ai trasferimenti legalmente posti in essere dopo il deposito della domanda di concordato o in esecuzione di questo, si applicano gli articoli da 105 a 108-ter L.F., in quanto compatibili; la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo, sono effettuati su ordine del giudice; per le operazioni di liquidazione dell'attivo il liquidatore dovrà effettuare le pubblicità seguenti: l'inserzione di un sintetico avviso, contenente i principali dati che possono interessare il pubblico, sul Portale Vendite Pubbliche, su rete Internet all'indirizzo web: [www.asteannunci.it](http://www.asteannunci.it) (iscritto nell'elenco ministeriale con PDG del 30/09/09 e già predisposto per interoperare con il portale vendite del Ministero di Giustizia previsto dal DM 31/10/2006 e secondo le modalità operative per la trasmissione dei dati e informazioni minime da pubblicare sui siti, fornite dal DGSIA, oltre che in possesso dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco ministeriale dei gestori delle vendite telematiche immobiliari e mobiliari in conformità delle regole tecnico - operative stabilite con decreto ministeriale del 26 febbraio 2015, n. 32) e relativi servizi correlati (oltre al servizio GPS Aste, Gestionale Aste e mail target) - [www.asteavvisi.it](http://www.asteavvisi.it) - [www.rivistaastegiudiziarie.it](http://www.rivistaastegiudiziarie.it) e relativa sezione Aste Giudiziarie del Tribunale di Massa [www.tribunalemassa.it](http://www.tribunalemassa.it); sui seguenti quotidiani con le seguenti modalità: "La Nazione ed. Massa Carrara" nelle pagine locali dedicate alle vendite giudiziarie del Tribunale di Massa; "Il Sole 24 ore" pagina nazionale dedicata al Tribunale di Massa (per beni con valore di stima maggiore di Euro 50.000,00) su Free press "Rivista Aste Giudiziarie Tribunale di Massa" free press "Rivista delle Aste Giudiziarie edizione Lombardia" dedicato alle vendite Giudiziarie dei Tribunali della Lombardia editi e distribuiti dal Gruppo Edicom; inoltre



nei seguenti servizi di pubblicità complementare: ~~Report n. 1257/2021 del 15/12/2021~~

" - web TV [www.canaleaste.it](http://www.canaleaste.it) regolarmente iscritto nell'elenco Ministeriale edita da Edicom Finance Srl e dedicato alle vendite immobiliari;

- Servizio "Gestionale Aste" con inserimento degli avvisi di vendita sui principali portali Internet immobiliari privati; il collegio dispone inoltre:

a) che tutti gli adempimenti pubblicitari sopra indicati siano richiesti, tempestivamente e comunque almeno 60 giorni prima dell'udienza di vendita deputata al vaglio di ammissibilità delle offerte, a cura del liquidatore al Gruppo Edicom sede di Rovigo, Via Verdi, 2, Rovigo tel. 0425.460355 Fax 0425.461490, e-mail [info.massa@ediservicesrl.it](mailto:info.massa@ediservicesrl.it) - sede operativa Via San Donà 28/b int. 1 - Venezia - Mestre tel. 0415369911 fax 041 5351923, numero verde 800630663 per gli utenti), individuata dal Tribunale come soggetto collettore unico per la gestione ed ottimizzazione delle forme di pubblicità sui siti internet privati, sul portale delle vendite pubbliche e sui giornali;

b) che la società Gruppo Edicom dovrà curare che gli adempimenti pubblicitari siano effettuati almeno **45 giorni prima dell'udienza di vendita deputata al vaglio di ammissibilità delle offerte, con permanenza degli avvisi su tutti i siti Internet sopra indicati per l'intero periodo;**

c) che la documentazione da pubblicare sia preventivamente epurata dall'indicazione delle generalità del debitore e di ogni altro dato personale idoneo a rivelare l'identità di quest'ultimo e di eventuali soggetti terzi, come disposto nel provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali in data 07/02/2008;

d) che il liquidatore è responsabile:

- di trasmettere al Gruppo Edicom la contabile (in formato elettronico RT-p7m) di avvenuto versamento del contributo necessario per la pubblicazione sul "portale delle vendite pubbliche";
- di verificare la correttezza della pubblicità sul portale, sui siti internet e sui quotidiani aventi supporto cartaceo;
- di comunicare, entro il giorno successivo a ciascun esperimento di vendita, alla società l'esito del medesimo rispondendo alla e-mail di richiesta esito inviata dal servizio il giorno fissato per la vendita;
- che il testo dell'avviso di vendita inserito per estratto sui quotidiani contenga unicamente i seguenti dati: numero della procedura e del lotto; nome e cognome del liquidatore; diritto oggetto della vendita; ubicazione, tipologia e descrizione sommaria del bene; valore d'asta ed offerta minima per l'aggiudicazione; data, ora e luogo della

vendita; dove reperire maggiori informazioni (cancelleria, sito Internet), il liquidatore provvederà al pagamento dei singoli creditori mediante bonifico bancario, previo controllo del commissario giudiziale dell'esattezza dei bonifici da effettuare e con successiva immediata consegna di distinta dei bonifici eseguiti ai commissari giudiziali.

I commissari giudiziali provvederanno a segnalare:

- i. l'avvenuto aggiornamento dell'elenco dei creditori;
- ii. il pagamento dei singoli acconti;
- iii. l'avvenuto pagamento del saldo;


I commissari giudiziali provvederanno infine a depositare una rendicontazione delle spese della procedura.

Per quanto non previsto, si richiamano le norme di cui agli artt. 182 e segg. L.F. Dispone che il presente decreto sia comunicato alla parte ricorrente e ai commissari giudiziali, che provvederanno a darne notizia ai creditori, nonché pubblicato a norma dell'art. 17 L.F.

Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionati o irreperibili, devono essere depositate nei modi che il giudice delegato si riserva di stabilire in uno con le modalità e condizioni dello svincolo.

Così deciso il giorno **13.12.2021** nella camera di consiglio del Tribunale ordinario di Massa, nella composizione collegiale specificata in epigrafe.

Il Giudice Estensore  
Dott. Alessandro Pellegrini



Il Presidente  
Dr. Paolo Puzone



TRIBUNALE DI MASSA.  
depositato in cancelleria il

15 DIC. 2021

Il Cancelliere  
Dott. Massimiliano Gasperini

